

Spett.li CLIENTI
Loro Sedi

Oggetto: Circolare n. 12 del 10 ottobre 2018

| | |
|---|---|
| <p>Accertamento nei confronti di bar e consumo di caffè</p> <p>Ordinanza Corte Cassazione 24.8.2018, n. 21130</p> | <p>È legittimo l'accertamento induttivo effettuato nei confronti di un bar basato sul caffè acquistato nell'anno e, considerando un consumo medio di 8 gr. di polvere di caffè per preparare una tazzina, ottenere il numero di caffè somministrati, da moltiplicare per il prezzo di listino praticato.</p> |
| <p>Accertamento nei confronti di panificio</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 7.9.2018, n. 21860</p> | <p>È legittimo l'accertamento nei confronti di un soggetto che esercita l'attività di fabbricazione di prodotti di panetteria basato sul quantitativo consumato di farina e lievito, sul prezzo di vendita applicato nonché sul riscontro di frequenti saldi negativi di cassa.</p> |
| <p>Pagamento retribuzioni</p> <p>Nota INL 10.9.2018, n. 7396</p> | <p>In merito all'obbligo, decorrente dall'1.7.2018, di corresponsione della retribuzione ai lavoratori tramite banca / posta utilizzando mezzi tracciabili è stato tra l'altro chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'obbligo non riguarda le somme corrisposte al lavoratore a titolo diverso dalla retribuzione (ad esempio, rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio); - il pagamento può essere effettuato anche presso una banca ove il datore di lavoro ha aperto un c/c ordinario ovvero tramite vaglia postale; - in caso di pagamento in contanti effettuato "per un importo stipendiale mensile" complessivamente pari o superiore a € 3.000, sono applicabili anche le sanzioni in materia di antiriciclaggio. |
| <p>Detrazione IRPEF 50% box pertinenziale</p> <p>Risposta Agenzia Entrate 19.9.2018, n. 6</p> | <p>La detrazione IRPEF del 50% ex art. 16-bis, TUIR prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta, con riferimento al box pertinenziale, esclusivamente se lo stesso è realizzato ex novo, ossia costituisce una "nuova costruzione".</p> <p>La detrazione non è riconosciuta se il box auto deriva da un intervento di ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d'uso.</p> |
| <p>Acquisto carburante per macchine agricole</p> <p>Risposta Agenzia Entrate 27.9.2018, n. 13</p> | <p>Per gli imprenditori agricoli che determinano il reddito su base catastale ex art. 32, TUIR e si avvalgono, ai fini IVA, del regime speciale ex art. 34, DPR n. 633/72, gli acquisti di carburante destinato alle macchine agricole non devono essere effettuati tramite strumenti "tracciabili" ai fini della detrazione dell'IVA / deducibilità del costo.</p> |

COMMENTI

DAL 29.10.2018 L'AGENZIA DELLE ENTRATE PUÒ SOSPENDERE I MODD. F24 CON COMPENSAZIONI "A RISCHIO"

Come previsto dalla Finanziaria 2018 l'Agenzia delle Entrate può **sospendere, fino a 30 giorni**, l'esecuzione dei modd. F24 relativi a **compensazioni che presentano profili di rischio**.

In particolare,

- se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni / versamenti sono considerati effettuati alla data della loro effettuazione;
- diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni / versamenti si considerano non effettuati.

Recentemente, con il Provvedimento 28.8.2018 l'Agenzia delle Entrate ha individuato i criteri / modalità di attuazione della nuova disposizione.

CRITERI SELETTIVI PER LA SOSPENSIONE DEL MOD. F24

Al fine di individuare i modd. F24 contenenti **compensazioni "a rischio"** l'Agenzia utilizza i seguenti criteri selettivi:

- tipologia del debito pagato;
- tipologia del credito compensato;
- coerenza dei dati indicati nel mod. F24;
- dati presenti nell'Anagrafe Tributaria / resi disponibili da altri Enti pubblici, afferenti al soggetto indicato nel mod. F24;
- analoghe compensazioni effettuate in precedenza dal soggetto indicato nel mod. F24;
- pagamento di debiti iscritti a ruolo ex art. 31, comma 1, DL n. 78/2010.

L'esecuzione dei modd. F24 che presentano profili di rischio sulla base dei predetti criteri è **sospesa** dall'Agenzia delle Entrate.



Quanto sopra trova **applicazione a decorrere dal 29.10.2018**.

Dopo aver evidenziato che la ratio della nuova disposizione va individuata nel

"contrastare l'indebito utilizzo dei crediti in compensazione e dunque l'azione dell'Agenzia delle entrate non sarà rivolta verso la generalità delle compensazioni, bensì solo nei confronti di quelle che presentano evidenti profili di rischio, anche in base all'esperienza maturata nell'attività di controllo",

l'Agenzia delle Entrate ha specificato che, di fatto

"saranno selezionate solo quelle operazioni che, in base ai dati indicati nei modelli F24 e delle altre informazioni in possesso dell'Agenzia, presentano **indizi e anomalie meritevoli di approfondimento**.

I criteri elencati nel provvedimento hanno lo scopo di consentire di applicare, in concreto, parametri analitici di selezione per individuare le operazioni più rischiose, da esaminare durante il periodo di sospensione".

I parametri di selezione, come evidenziato dall'Agenzia, saranno progressivamente perfezionati allo scopo di limitare la selezione di operazioni legittime (c.d. "falsi positivi") nonché di migliorare l'efficacia della procedura, finalizzata a consolidare lo strumento della compensazione, evitando abusi.



I predetti criteri selettivi saranno applicati, ove compatibili, anche ai modd. F24 contenenti compensazioni presentati tramite i servizi telematici messi a disposizione da banche / Poste.

PROCEDURA DI SOSPENSIONE

L'Agenzia delle Entrate, con riferimento ai modd. F24 presentati telematicamente (Entratel / Fisconline), comunica al contribuente se la delega di pagamento è stata sospesa, con **apposita ricevuta** contenente anche la **data in cui termina il periodo di sospensione**.

Tale periodo di sospensione, come sopra accennato, *“non può essere maggiore di **trenta giorni** rispetto alla data di invio del modello F24. La sospensione riguarda l'intero contenuto della delega di pagamento”*.

Durante il periodo di sospensione:

- **non viene addebitato l'eventuale saldo positivo** del mod. F24 sul c/c indicato;
- il contribuente può **procedere all'annullamento del mod. F24** “secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate”.

Nel caso in cui, a seguito ai controlli svolti, l'Agenzia riscontra che il credito **non è stato correttamente utilizzato**, comunica al contribuente lo **scarto del mod. F24** tramite una specifica ricevuta contenente anche la relativa motivazione.



Tutte le compensazioni / pagamenti indicati nel mod. F24 scartato si ritengono **non eseguiti**.


Si rammenta che, in caso di **mancata comunicazione dello scarto** del mod. F24 entro il periodo di sospensione, *“l'operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato”*.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche, il credito risulta **correttamente utilizzato**, in presenza di:

- un mod. F24 “a saldo zero”, l'Agenzia comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l'avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;
- un mod. F24 con **saldo positivo**, l'Agenzia invia la richiesta di addebito sul c/c indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file.

Va evidenziato che il contribuente può **inviare all'Agenzia delle Entrate gli elementi informativi utili per la finalizzazione** del mod. F24 sospeso:

- durante il periodo di sospensione;
- prima dell'intervento dello scarto / sblocco della delega di pagamento.



SCADENZARIO Mese di OTTOBRE

Lunedì 15 ottobre

| | |
|---|--|
| IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE | Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di settembre da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi. |
|---|--|

Martedì 16 ottobre

| | |
|---|---|
| IVA LIQUIDAZIONE MENSILE | Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell'imposta dovuta. |
| IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI | Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). |
| IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). |
| RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI | Versamento delle ritenute (4%) operate a settembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). |
| IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI | Versamento delle ritenute operate (26%) relativamente ai dividendi corrisposti nel terzo trimestre per partecipazioni non qualificate (codice tributo 1035). |
| RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI | Versamento delle ritenute (21%) operate a settembre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919). |
| IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE | Versamento delle ritenute operate a settembre relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. |
| INPS GESTIONE SEPARATA | <p>Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a settembre a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a settembre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p> <p>La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.</p> |



| | |
|----------------------------|--|
| INPS DIPENDENTI | Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di settembre. |
|----------------------------|--|

Lunedì 22 ottobre

| | |
|---|--|
| VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA | Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel terzo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati. |
| IVA DICHIARAZIONE MOSS | Termine entro il quale effettuare la dichiarazione IVA riferita al terzo trimestre dei servizi elettronici resi a soggetti privati UE ed il relativo versamento, da parte dei soggetti iscritti al Mini sportello unico (MOSS). |
| BONUS PUBBLICITÀ 2017 – 2018 | Invio telematico al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della richiesta / prenotazione del c.d. bonus pubblicità. In particolare, il termine riguarda: <ul style="list-style-type: none"> • la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" per gli investimenti 2017; • la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" per gli investimenti effettuati / da effettuare nel 2018. |

Giovedì 25 ottobre

| | |
|--|---|
| MOD. 730/2018 INTEGRATIVO | Consegna al CAF / professionista abilitato del mod. 730 integrativo da parte dei soggetti (dipendenti, pensionati o collaboratori) che, avendo già presentato il mod. 730/2018, intendono correggere errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero che determinano un rimborso o un minor debito. |
| IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI | Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre (soggetti mensili) e al terzo trimestre (soggetti trimestrali) considerando le nuove soglie. Con il Provvedimento 25.9.2017 l'Agenzia delle Entrate ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi) e mantenuto quelli mensili ai soli fini statistici. I soggetti non obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale. |

Mercoledì 31 ottobre

| | |
|--|---|
| IVA CREDITO TRIMESTRALE | Invio telematico dell'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR. |
| ACCISE AUTOTRASPORTATORI | Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al terzo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. |
| CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE | Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi del mese di settembre, relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato. |



| | |
|--|---|
| MOD. REDDITI 2018 | Invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. REDDITI 2018, relativo al 2017, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare. |
| MOD. IRAP 2018 | Invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. IRAP 2018, relativo al 2017, di persone fisiche, società di persone e assimilati e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare. |
| MOD. CNM | Invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. CNM relativo al 2017, da parte della società consolidante. |
| REGIME DI TRASPARENZA OPZIONE 2018 – 2020 | Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione per il regime di trasparenza per le neo società costituite nel 2018 (fino al 31.10) che intendono scegliere tale regime per il triennio 2018 – 2020. |
| IRAP OPZIONE 2018 – 2020 | Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, da parte di ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, costituite nel 2018 (fino al 31.10), della comunicazione dell'opzione per la determinazione, dal 2018, dell'IRAP con il metodo c.d. "da bilancio" (l'opzione vincola il triennio 2018 – 2020). |
| PARAMETRI ADEGUAMENTO | Versamento dell'IVA sui maggiori ricavi / compensi da parte dei soggetti che si adeguano ai parametri per il 2017 (codice tributo 6493). |
| MOD. 770/2018 | Invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 relativo al 2017. |
| CERTIFICAZIONE UNICA REDDITI NON DICHIARABILI NEL MOD. 730/2018 | Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2018 contenente esclusivamente redditi 2017 non dichiarabili tramite il mod. 730/2018 (ad esempio, compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA). |
| INPS DIPENDENTI | Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di settembre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015. |
| INPS AGRICOLTURA | Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel terzo trimestre. |
| (RI)AMMISSIONE DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI 2000 – 2016 | Versamento, in unica soluzione / prima rata, di quanto dovuto relativamente alla (ri)ammissione alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016, da parte di coloro che: <ul style="list-style-type: none"> • avevano una rateizzazione in essere al 24.10.2016 e non erano in regola con il versamento delle rate scadute al 31.12.2016 e hanno presentato la domanda di definizione entro il 15.5.2018; • non hanno presentato la domanda di definizione entro il 21.4.2017, ma l'hanno presentata entro il 15.5.2018. |
| DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI 2017 | Versamento terza rata di quanto dovuto per la definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1 al 30.9.2017. |

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Dott. Vincenzo Bona

Vincenzo Bona

